

GIURISPRUDENZA

Fallimentare - Restructuring

Presupposti ed effetti

La legittimazione del Pubblico Ministero a richiedere la dichiarazione di fallimento

Francesca Gaveglio, dottoressa di ricerca in diritto d'impresa presso l'Università Bocconi e Senior Associate presso FIVELEX Studio Legale e Tributario

13 Dicembre 2022

Cassazione Civile, Sez. I, 29 settembre 2022, n. 28367 – Pres. Ferro, Rel. Pazzi

Di cosa si parla in questo articolo

Dichiarazione di fallimento

Con la [sentenza in commento](#) la **Corte di Cassazione** si è pronunciata in merito alle **ipotesi in cui il fallimento può essere dichiarato su istanza del Pubblico Ministero (PM)**, affrontando la questione se la legittimazione di quest'ultimo presupponga necessariamente la pendenza di un procedimento penale a carico dell'imprenditore.

Anzitutto la Corte ha richiamato la *ratio* dell'art. 7 [l.fall.](#), che è nel senso di «estendere la legittimazione del Pubblico Ministero alla presentazione della richiesta [di fallimento] **in tutti i casi in cui l'organo abbia istituzionalmente appreso la *notitia decotionis***».

La Cassazione ha poi valorizzato la disposizione di cui all'**art. 7, n. 1, l.fall.**, che pone l'iniziativa della **richiesta di fallimento a carico del Pubblico Ministero** allorquando l'**insolvenza risulti**, alternativamente, dalle **notizie acquisite nel corso di un procedimento penale** ovvero da **altre condotte** (*i.e.* fuga o irreperibilità o latitanza dell'imprenditore, chiusura dei locali dell'imprenditore, trafugamento o sostituzione o diminuzione fraudolenta dell'attivo), le quali «**non sono necessariamente esemplificative né di fatti costituenti reato**, né della presenza di un procedimento penale».

Per l'iniziativa del Pubblico Ministero, pertanto, **non è necessaria la preventiva iscrizione di una *notitia criminis*** nel registro degli indagati a carico del fallendo o di terzi, essendo sufficiente che il magistrato inquirente abbia appreso la ***notitia decotionis*** **nell'ambito dello svolgimento dei suoi compiti istituzionali**.

In tale ambito rientra anche l'esame degli atti a lui trasmessi, a seguito dell'iscrizione di notizie non costituenti reato nel relativo registro (cd. modello 45), che «può quindi costituire una fonte di informazione utile a legittimare l'iniziativa [del PM] volta alla dichiarazione di insolvenza».